



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 55

del 18.12.2024

OGGETTO: ADOZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025-2026

Il giorno 18 dicembre 2024 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo” che abroga e sostituisce la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”;

ATTESO che AREACOM ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della sopracitata legge istitutiva n. 25/2000 e della successiva L.R. n. 25/2023, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'Agenzia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29.1.2024;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTI, per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
- la legge n.833/1978 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 146/1996 ed in particolare gli articoli 32 e 33, come modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;
- il decreto legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che ridefinisce i livelli essenziali di assistenza;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, ha stabilito l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o altro Soggetto aggregatore;

VISTA la circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016 che, con riferimento ai suddetti beni e servizi informatici e di connettività, ha ribadito l'impossibilità dell'indizione di un'autonoma procedura di gara in presenza di iniziative di acquisto da parte di CONSIP S.p.A., dovendo le amministrazioni pubbliche verificare preliminarmente l'eventuale sussistenza di convenzioni attive o in corso di attivazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” il quale individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie in relazione alle quali vige l'obbligo di rivolgersi a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore;

VISTI, per quanto riguarda la disciplina applicabile ratione materiae:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il successivo DPCM 11 luglio 2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” che hanno individuato le categorie di beni e servizi e le relative soglie in relazione alle quali vige l'obbligo di rivolgersi a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore;

- la circolare prot. n. 20518/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione contratti attivi”;

VISTA la delibera n.53/2024 avente ad oggetto “Adozione Piano Biennale degli Acquisti 2024-2025” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2024/2025 relativa, tra le altre, alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

CONSIDERATO che l'AReACom ha ultimato l'istruttoria finalizzata alla definizione della Pianificazione degli acquisti di lavori, beni e servizi per il biennio 2025-2026 fatte salve le ulteriori specifiche deleghe da parte del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo in corso di definizione e per le quali verrà adottato apposito provvedimento integrativo alla presente pianificazione biennale;

VISTO l'Allegato A alla presente deliberazione recante “Piano biennale degli acquisti centralizzati 2025-2026”, di cui è costituito il Piano degli acquisti di beni e servizi 2025-2026;

RITENUTO di prevedere che gli Enti del Servizio Sanitario regionale si attengano alle seguenti prescrizioni:

a) con riferimento alle gare centralizzate già avviate o programmate e relative anche alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, aggiornate con successivo DPCM 11 luglio 2018, fino alla loro effettiva attivazione:

- resta valido quanto prescritto nella nota MEF/Min. Salute n. 20518/2016 con la precisazione che le Aziende Sanitarie regionali possono adottare esclusivamente soluzioni “ponte” finalizzate a garantire la continuità nelle forniture di beni e servizi della durata pari allo stretto tempo necessario all'attivazione dell'iniziativa centralizzata (fino a 12 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi) e con la previsione di apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto nell'ipotesi di aggiudicazione della gara centralizzata;

- è vietata in ogni caso l'attivazione di iniziative di acquisto che si pongano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate o che comportino comunque ogni forma di elusione dell'obbligo di approvvigionamento mediante iniziativa centralizzata

o atte a determinare in via di fatto, per la tipologia di procedura, il contenuto prescrittivo o la durata previsti, nonché per le deliberazioni assunte in sede di richiesta da parte di AREACOM di adesione a convenzioni o esiti di gare centralizzate, la tardiva o mancata adesione all'iniziativa centralizzata, comunque motivati;

b) le facoltà, prescrizioni e divieti di cui alla precedente lettera a) si applicano in via analogica anche alle ulteriori iniziative di acquisto centralizzate o aggregate contenute nella pianificazione relativa al periodo 2024-2025 di cui all'allegato A fino alla loro effettiva attivazione;

c) prima di indire procedure di gara in autonomia, le Aziende Sanitarie sono in ogni caso tenute a verificare la possibilità di utilizzare le iniziative e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. ed a ricorrervi obbligatoriamente – qualora non attive o programmate iniziative dell'AREACOM – nei casi previsti dall'art. 1, comma 449, l. 296/2006, dall'art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 e dalle ulteriori previsioni normative vigenti;

d) ove le Aziende Sanitarie ritengano di avvalersi della procedura di gara senza pubblicazione di bando (ex art. 76, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023) le stesse sono invitate a condurre un approfondimento di istruttoria circa "l'infungibilità del bene", tenuto conto di quanto esplicitato nelle linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 (Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili);

ATTESO che la presente pianificazione non sostituisce l'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi demandata a tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 37 del d. lgs. n. 36/2023 e non esonera quindi le Aziende Sanitarie, gli Enti Locali e gli Enti, le Agenzie e le Società regionali dal provvedere a tal fine nei modi e termini indicati dal sopra richiamato decreto legislativo ed in coerenza con la presente deliberazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di adottare il Piano degli acquisti di beni e servizi 2025-2026 contenuto nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato A: "Piano biennale degli acquisti centralizzati 2025-2026";

PRECISATO che la suddetta pianificazione resta modificabile nel corso dell'anno sulla base di esigenze sopravvenute e/o di urgenze contingenti e sulla scorta di eventuali richieste motivate che pervengano da parte dei soggetti competenti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'AREACOM;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico – amministrativa e di legittimità espressi dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lucia Del Grosso, con le proprie firme in calce al presente atto per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

all'esito di apposita istruttoria svolta dai competenti Uffici

1. **di adottare** il Piano degli acquisti di beni e servizi 2025-2026 contenuto nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato A: "Piano biennale degli acquisti centralizzati 2025-2026";

2. **di prevedere** che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale si attengano alle seguenti prescrizioni:

a) con riferimento alle gare centralizzate già avviate o programmate e relative anche alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, aggiornate con successivo DPCM 11 luglio 2018, fino alla loro effettiva attivazione:

- resta valido quanto prescritto nella nota MEF/Min. Salute n. 20518/2016 con la precisazione che le Aziende Sanitarie regionali possono adottare esclusivamente soluzioni "ponte" finalizzate a garantire la continuità nelle forniture di beni e servizi della durata pari allo stretto tempo necessario all'attivazione dell'iniziativa

centralizzata (fino a 12 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi) e con la previsione di apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto nell'ipotesi di aggiudicazione della gara centralizzata;

- è vietata in ogni caso l'attivazione di iniziative di acquisto che si pongano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate o che comportino comunque ogni forma di elusione dell'obbligo di approvvigionamento mediante iniziativa centralizzata o atte a determinare in via di fatto, per la tipologia di procedura, il contenuto prescrittivo o la durata previsti, nonché per le deliberazioni assunte in sede di richiesta da parte di AReACom di adesione a convenzioni o esiti di gare centralizzate, la tardiva o mancata adesione all'iniziativa centralizzata, comunque motivati;

- b) le facoltà, prescrizioni e divieti di cui alla precedente lettera a) si applicano in via analogica anche alle ulteriori iniziative di acquisto centralizzate o aggregate contenute nella pianificazione relativa al periodo 2025-2026 di cui all'allegato A fino alla loro effettiva attivazione;
- c) prima di indire procedure di gara in autonomia, le Aziende Sanitarie sono in ogni caso tenute a verificare la possibilità di utilizzare le iniziative e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. ed a ricorrervi obbligatoriamente – qualora non attive o programmate iniziative dell'AReACom – nei casi previsti dall'art. 1, comma 449, l. 296/2006, dall'art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 e dalle ulteriori previsioni normative vigenti;
- d) ove le Aziende Sanitarie ritengano di avvalersi della procedura di gara senza pubblicazione di bando (ex art. 76, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023) le stesse sono invitate a condurre un approfondimento di istruttoria circa "l'infungibilità del bene", tenuto conto di quanto esplicitato nelle linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 (Linee guida n.8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili);

3. **di dare atto** che la presente pianificazione non sostituisce l'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi demandata a tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 37 del d. lgs. n. 36/2023 e non esonera quindi le Aziende Sanitarie, gli Enti Locali e gli Enti, le Agenzie e le Società regionali dal provvedere a tal fine nei modi e termini indicati dal sopra richiamato decreto legislativo ed in coerenza con la presente deliberazione;

4. **di prevedere** inoltre che la presente pianificazione potrà essere modificata, integrata e aggiornata nel corso dell'anno anche sulla base di esigenze sopravvenute e/o di urgenze contingenti e sulla scorta di eventuali richieste motivate che pervengano da parte dei soggetti competenti e in particolare dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;

5. **di comunicare** il presente provvedimento al Dipartimento regionale della Sanità, alle Aziende Sanitarie territoriali, all'ASR nonché all'Assessorato alla Committenza e alla Presidenza della Giunta Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 161 del d. lgs. 36/2023.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente